

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI

**COMUNICATO UFFICIALE N. 8/TFN – Sezione Tesseramenti
(2015/2016)**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 26 gennaio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Guido Valori **Presidente**; Dott. Ferdinando Fanfani, **Vice Presidente**; Avv. Massimo Garzilli, Avv. Vincenzo Esposito Corona, Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione della Sig.ra Adele Nunnari.

RECLAMO N° 021 DEI SIGG. RI PERNA LUCIANO E BARILE MARIA TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO DAL TESSERAMENTO CON LA SOCIETA' ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 DEL MINORE PERNA LUCA (23.9.1999 – MATRICOLA 5941700) – L.I.C.P..

Il Tribunale Federale accoglie il ricorso e dichiara il calciatore Perna Luca svincolato dalla società Ascoli Picchio F.C. 1898 a far data dal 26.01.2016.
Ordina restituirsi la tassa.

RICHIESTA DI GIUDIZIO N° 028 DEL GIUDICE SPORTIVO – (C.R. PUGLIA) IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE TENESACA ALEGRIA JEYSE WLADIMIR.

Il Tribunale Federale dichiara valido il tesseramento nei confronti della società ASD Atletico Tricase del calciatore Tenesaca Alegria Jeyse Wladimir; ordina altresì che allo stesso calciatore venga attribuito il numero di matricola 6869681, annullando la matricola successivamente attribuita n° 6873892.

RECLAMO N° 026 DEI SIGG.RI PERPIGNANO GIUSEPPE E CANOVARO MAURA PER IL MINORE PERPIGNANO TOMMASO (16.05.1998 MATR. FIGC 5203555) EX ART. 101 N.O.I.F. – DIPARTIMENTO INTERREGIONALE.

Il Tribunale Federale dichiara lo svincolo del calciatore Perpignano Tommaso a far data dal 26.01.2016 dalla società G.S.D. Rapallobogliasco.
Ordina restituirsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Guido Valori **Presidente**; Dott. Ferdinando Fanfani, **Vice Presidente**; Avv. Massimo Garzilli, Avv. Francesca Rinaldi, Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione della Sig.ra Adele Nunnari.

RECLAMO N° 018 DELLA SOCIETA' ASD SAN VINCENZO A TORRI CONTRO LA SOCIETA' U.S.D. CERBAIA AL FINE DI OTTENERE LA DECLARATORIA DI VALIDITA' DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE (19.03.1987 MATR. FIGC 2688471) – COMITATO REGIONALE TOSCANA.

Il Tribunale Federale accoglie il ricorso della ASD San Vincenzo a Torri e dichiara il calciatore Graziani Samuele svincolato.

Ai sensi dell'art. 30 comma 21 C.G.S. rimette gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza.

Ordina restituirsi la tassa.

RECLAMO N° 023 DEI SIGG. RI TOGNON ALESSANDRA E PALETTA FEDERICO TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO DAL TESSERAMENTO CON LA SOCIETA' A.S. SAN COLOMBANO DEL MINORE PALETTA SIMONE (19.8.1998 – MATRICOLA 5528200) – DIPARTIMENTO INTERREGIONALE.

Il Tribunale Federale dichiara improcedibile il ricorso dei sigg.ri Tognon Alessandra e Paletta Federico per rinuncia agli atti.

Ordina incamerarsi la tassa.

RECLAMO N° 027 DELLA SOCIETA' ACR MESSINA SRL CONTRO I SIGG.RI CRISCUOLO VINCENZO, MALAFRONTA SALVATORE E LEGA PRO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DA QUEST'ULTIMA EMESSI IN DATA 26.11.2015 CIRCA LA VALIDITA' DEI PREGRESSI ACCORDI ECONOMICI.

Il Tribunale Federale rigetta il ricorso dell'A.C.R. Messina s.r.l..

Ordina incamerarsi la tassa.

**Il Presidente del TFN
Sez. Tesseramenti
Avv. Guido Valori**

Publicato in Roma, il 26 gennaio 2016

**Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano**

**Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio**